Se manca il Durc l’impresa non va pagata

Giulio Benedetti

L’articolo 90 del Dlgs 81/2008 prevede una particolare diligenza da parte del committente del contratto di appalto che, prima dell’esecuzione dei lavori, deve verificare l’idoneità tecnica e professionale dell’impresa appaltatrice , acquisendo il documento di regolarità contributiva (Durc). In mancanza di tale attestazione, perciò, la Cassazione nell’ordinanza 4079/2022 ha escluso che il condominio committente di un contratto di appalto di pulizie fosse obbligato a corrispondere il compenso richiesto dall’impresa priva del Durc.

Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi accoglievano le ragioni del condominio, tra l’altro multato, in qualità di committente, per irregolarità contributive a seguito del verbale di accertamento elevato dall’Inps .

Anche il giudice di legittimità rigettava il ricorso dell’impresa appaltatrice, condannandola al pagamento delle spese processuali e di un ulteriore importo di contributo unificato. La Suprema corte affermava anche il principio per cui l’amministratore di condominio ha l’obbligo di chiedere alle aziende appaltatrici i documenti necessari a dimostrare la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti. Il Durc è il documento principale per esigere e capire se un’impresa di puliziaè idonea ad operare all’interno di un condominio. La mancanza del documento è un’importante inadempienza contrattuale che ha esposto il condominio alla multa irrogatale dall’Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA